

## MODIFICHE INTRODOTTE CON IL D.L. 69/2013 CONVERTITO CON L. 98/2013

### **Definizione di mediazione - Art. 1, comma 1 lett. a**

*“L’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e **finalizzata** ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione della controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.*

### **Informativa da parte dell’avvocato - Art. 4, comma 3**

Di nuovo necessaria. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

### **Assistenza dell’avvocato obbligatoria - Art. 5, comma 1 bis; art. 8, comma 1**

“Al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato”. La nuova dizione suggerisce che le parti devono partecipare personalmente, quanto meno al primo incontro

### **Condizione di procedibilità - Art. 5, comma 1 e comma 2**

Di nuovo prevista, per i prossimi quattro anni, in **determinate materie e quando viene disposta dal Giudice** in corso di causa.

### **Materie per le quali il procedimento di mediazione è obbligatorio - Art. 5 comma 1**

Controversie in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Rimane escluso dalla condizione di procedibilità il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

### **Durata - Artt. 6, comma 1 e 8, comma 1**

Il procedimento di mediazione **non** può durare **più di tre mesi**; il **primo incontro** viene fissato **entro 30 giorni** dal deposito della istanza.

### **Il primo incontro in mediazione - Artt. 8, comma 1 (e 5, comma 2 bis; 17, comma 5 ter)**

“Il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura, e nel caso positivo procede con lo svolgimento” In caso di non proseguibilità, *“nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”* (art. 17, comma 5 ter: ma sono dovute le spese di avvio, da ciascuna parte), e *“la condizione di procedibilità si considera avverata”* (art. 5, comma 2 bis)

**Territorialità dell'Organismo di mediazione - Art. 4, comma 1**

Le domanda di mediazione è presentata “*presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia*” (per controversie in materia condominiale: art. 71 *quater* disp. att. c.c. , “*organismo ubicato nella circoscrizione del Tribunale nel quale il condominio è situato*”). In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.

**Mediazione Delegata dal Giudice - Art. 5, comma 2**

Il Giudice non può invitare, ma “*dispone*” l'esperimento del tentativo di mediazione, che diventa così condizione di procedibilità dell'azione, in qualsiasi causa concernente diritti disponibili senza limiti di materia come nell'art. 5, comma 1, e la mancata partecipazione alla quale è elemento di valutazione in giudizio e possibile fonte di sanzione (art. 8, comma 4 *bis*). Nella mediazione delegata valgono le agevolazioni circa indennità e gratuità per l'ammissibile al patrocinio a spese dello stato (art. 17, comma 4 lett. d, e comma 5).

**Mancata partecipazione alla mediazione - Art. 8, comma 4 bis**

Se senza giustificato motivo, costituisce elemento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ed espone la parte ingiustificatamente assente alla condanna al pagamento a favore dello stato di una somma pari al CU dovuto nel giudizio.

**Avvocati mediatori - Art.16 comma 4bis**

Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico – pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'art.55 del codice deontologico forense.

**Patrocinio a spese dello Stato, indennità, benefici tributari e fiscali - Art. 17, commi 2, 3, 4 e 5 bis; art. 20**

Le riduzioni delle indennità dovute e la gratuità della procedura per gli ammissibili al patrocinio a spese dello Stato vengono estese anche alla mediazione cd. delegata; l'astratta ammissibilità al patrocinio non vale per il compenso al difensore (è attività stragiudiziale)

**La proposta del mediatore - Art. 11, comma 1 e 13**

Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 (mancata accettazione della proposta cui corrisponda la successiva definizione giudiziale della controversia)

**Il verbale di accordo - Art. 12, comma 1**

Se le parti sono assistite da avvocato e l'accordo è sottoscritto dalle stesse e dai loro avvocati, l'accordo è titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale senza necessità di omologa. Diversamente, deve essere omologato con decreto dal Presidente del Tribunale.